

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* **Regolamento (CE) n. 1125/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate** ..... 1
- \* **Regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che modifica, per il settore dello zucchero, i codici e la designazione delle merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, all'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78, sulla base della vigente nomenclatura combinata** ..... 3
- \* **Regolamento (CE) n. 1127/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1423/95 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi** ..... 12
- \* **Regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna** ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1129/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1130/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare ..... 24
- Regolamento (CE) n. 1131/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, relativo alla fornitura di paste alimentari a titolo di aiuto alimentare ..... 27
- Regolamento (CE) n. 1132/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare ..... 30

Regolamento (CE) n. 1133/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	34
Regolamento (CE) n. 1134/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	36
* Regolamento (CE) n. 1135/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che rettifica il testo tedesco del regolamento (CE) n. 2257/94 che stabilisce norme di qualità per le banane e il testo inglese del regolamento (CE) n. 2898/95 che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana.....	38

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1125/96 DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/96, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate, nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate;

considerando che il regolamento (CE) n. 97/95 ha fissato, tra l'altro, al 13 % il tenore minimo di fecola per le partite di patate consegnate alle fecolerie; che tuttavia il regolamento (CE) n. 2953/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, che fissa il tenore minimo di fecola per le patate da fecola in taluni Stati membri per la campagna 1995/96<sup>(6)</sup>, ha derogato, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 97/95, a

questa norma fissando il tenore minimo di fecola al 12,8 % per l'Austria, la Francia, i Paesi Bassi, la Germania e la Danimarca;

considerando che risulta opportuno, in base all'esperienza acquisita, inserire a titolo permanente questa deroga nel regolamento (CE) n. 97/95, permettendo alle fecolerie di accettare partite di patate con tenore di fecola inferiore al 13 % a condizione che il quantitativo di fecola che si potrebbe ottenere da queste patate non superi l'1 % del sottocontingente rispettivo; che è opportuno precisare le sanzioni previste qualora vengano accettate partite con tenore di fecola inferiore al tenore minimo completando il disposto dell'articolo 13;

considerando che occorre rivedere la definizione di «patate» che figura all'articolo 1, lettera f);

considerando che è opportuno precisare le condizioni per la concessione dell'indennità compensativa completando il disposto dell'articolo 7 nonché le condizioni per la concessione del premio completando il disposto dell'articolo 11;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 97/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) «patate»: patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.»;

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 27 del 3. 2. 1996, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 16 del 24. 1. 1995, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 44.

- 2) all'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le partite accettate devono avere un tenore di fecola non inferiore al 13 %.

Tuttavia, le feconerie possono accettare partite di patate con tenore di fecola inferiore al 13 % a condizione che il quantitativo di fecola che si potrebbe ottenere da queste patate non superi l'1 % del sottocontingente rispettivo. In tal caso il prezzo minimo da pagare è quello applicabile per un tenore di fecola del 13 %.»

- 3) all'articolo 7, paragrafo 1, alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Non viene concesso alcun premio per la fecola ottenuta da patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile, né per la fecola ottenuta da patate con tenore di fecola inferiore al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.»

- 4) dopo l'articolo 7 è aggiunto l'articolo 7 bis seguente:

*«Articolo 7 bis*

L'indennità compensativa è concessa ai produttori per le patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate consegnate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II. Non viene concessa alcuna indennità compensativa per le patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile, né per le patate con tenore di fecola inferiore al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.»

- 5) all'articolo 11, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) per un premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 alla condizione che:

— la feconeria fornisca la prova che la fecola in questione è stata da essa prodotta durante la campagna di cui trattasi;

— la feconeria fornisca la prova di aver pagato ai produttori di patate un prezzo franco stabilimento non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per tutti i quantitativi di patate prodotte nella Comunità, utilizzati nella fabbricazione della fecola;

— la feconeria fornisca la prova che la fecola in questione è stata ottenuta da patate oggetto di contratti di coltivazione di cui all'articolo 4.»

- 6) all'articolo 13, paragrafo 4, primo trattino, i termini «percentuale di superamento» sono sostituiti dai termini «percentuale constatata»;

- 7) all'articolo 13, dopo il paragrafo 4 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Qualora, contrariamente a quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, la fecola che si potrebbe ottenere dalle partite accettate con tenore di fecola inferiore al 13 %:

— superi l'1 % del sottocontingente della feconeria, non viene versato alcun premio per il quantitativo in eccesso. Inoltre il premio concesso per il sottocontingente viene ridotto di 10 volte la percentuale del superamento constatato;

— superi l'11 % del sottocontingente della feconeria, per la campagna considerata non viene concesso alcun premio. La feconeria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 1126/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

che modifica, per il settore dello zucchero, i codici e la designazione delle merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, all'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78, sulla base della vigente nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, reca la nomenclatura combinata in vigore dal 1° gennaio 1996;

considerando che alcuni codici e designazioni riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio <sup>(5)</sup>, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio <sup>(6)</sup> e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione <sup>(7)</sup> non corrispondono più a quelli della nomenclatura combinata; che è quindi opportuno modificare detti allegati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

*Articolo 1*

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

## ALLEGATO I

## \*ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0403 10 51	
a	
0403 10 99	
0403 90 71	
a	
0403 90 99	
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi
0711 90 30	– – – Granturco dolce
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	– – Agar-agar
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube
1302 32 90	– – – di semi di guar
1302 39 00	– – altri
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della voce 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci dal 0401 al 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	– altri:
	– – altri:
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
1901 90 99	– – – altri

Codice NC	Designazione delle merci
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altre:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus:
1902 40 90	– – altro
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	– Pane croccante detto "Knäckebröt"
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)
1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	– altri:
	– – altri:
1905 90 40	– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %
1905 90 45	– – – Biscotti
1905 90 55	– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
	– – – altri:
1905 90 60	– – – – con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	– – – – altri
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 30	– – Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	– – altre:
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	– – Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )

Codice NC	Designazione delle merci
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	– – Arachidi:
2008 11 10	– – – Burro di arachidi
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 10	– Lieviti vivi:
	– – Lieviti di panificazione:
2102 10 31	– – – secchi
2102 10 39	– – – altri
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
	– – Lieviti morti:
2102 20 11	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 20 19	– – – altri
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	– Salsa di soia
2103 20 00	– Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro
2103 90	– altre
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, escluse le preparazioni alcoliche composte della sottovoce 2106 90 20 e degli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati delle sottovoci da 2106 90 30 a 2106 90 59
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce
2208 50 91 e 2208 50 99	– – Acquavite di ginepro
2208 70	– Liquori
2208 90 41 a 2208 90 78	– – altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:
2520 20	- Gessi
ex 2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:
2839 90 00	- altri
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
3203 00 90	- Sostanze coloranti di origine vegetale o animale e preparazioni a base di queste sostanze
ex 3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
3302 10 21	- - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	- - - - - altre
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toiletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:
3307 49 00	- Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
3307 49 00	- - altre
3307 90 00	- altri
ex 3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 19 00	- - altri
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sfornatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
3403 19	- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
3403 19	- - altre
3403 19 10	- - - contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base

Codice NC	Designazione delle merci
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi quelli delle voci 3501 e 3505
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche esclusi quelli della voce 3809
ex Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie:
3901	
a	
3914	— forme primarie
ex 6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso (tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili)

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
1302 31 00	— — Agar-agar
1302 32	— — Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	— — — di carrube o di semi di carrube
1302 32 90	— — — di semi di guar
1302 39 00	— — altri
1702 90 10	— — Maltosio chimicamente puro
ex 2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:
2520 20	— Gessi:
ex 2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:
2839 90 00	— altri
Capitolo 29	Prodotti chimici organici escluse le sottovoci 2905 43 00 e 2905 44
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
3203 00 90	— Sostanze coloranti di origine vegetale o animale e preparazioni a base di queste sostanze
ex 3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:
	— Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorigere per cerimonie religiose:
3307 49 00	— — altre
3307 90 00	— altri
ex 3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 19 00	— altri
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sfornatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oleare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	— contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
3403 19	— — altre
3403 19 10	— — — contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base

Codice NC	Designazione delle merci
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi i prodotti della voce 3501 e delle sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche escluse le sottovoci 3809 10, 3809 91 00, 3809 92 00, 3809 93 00 e ex 3824 60
ex Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie:
3901	
a	— forme primarie
3914	
ex 6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso (tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili)

## ALLEGATO III

## \*ALLEGATO

Codice NC	Designazione	Coefficienti
1	2	3
ex 1702 90 71	Zuccheri caramellati contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	1,00 <sup>(1)</sup>
ex 1702 90 99	Zucchero invertito	1,00 <sup>(1)</sup>
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: — altri polialcoli:	
2905 43 00	— — Mannitolo	1,06
2905 44	— — D-Glucitolo (sorbitolo): — — — in soluzione acquosa:	
2905 44 11	— — — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,74 <sup>(2)</sup>
2905 44 19	— — — — altro	0,74 <sup>(2)</sup>
	— — — — altro:	
2905 44 91	— — — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	1,06
2905 44 99	— — — — altro	1,06
3824 60	— Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 44: — — in soluzione acquosa:	
3824 60 11	— — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0,74 <sup>(2)</sup>
3824 60 19	— — — altro	0,74 <sup>(2)</sup>
	— — altro:	
3824 60 91	— — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	1,06
3824 60 99	— — — altro	1,06

<sup>(1)</sup> Le restituzioni alla produzione determinate in funzione di questo coefficiente s'intendono calcolate per uno zucchero invertito o, secondo il caso, per uno zucchero caramellato, aventi un tenore in sostanza secca del 100 % in peso. Per gli zuccheri invertiti o gli zuccheri caramellati con un diverso tenore in sostanza secca, tali restituzioni sono calcolate per 100 chilogrammi di prodotto intermedio, applicando la seguente formula:

$$(a) \times 1,00 \times (b)$$

<sup>(2)</sup> Le restituzioni alla produzione determinate in funzione di questo coefficiente s'intendono calcolate per una soluzione acquosa di D-glucitolo (sorbitolo) di un tenore in sostanza secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di D-glucitolo (sorbitolo) con un diverso tenore in sostanza secca, tali restituzioni sono calcolate, per 100 kg di prodotto intermedio, applicando la seguente formula:

$$(a) \times 0,74 (b)/0,70$$

dove:

(a) = restituzione alla produzione per lo zucchero bianco in causa,

(b) = tenore in sostanza secca del prodotto in causa, in % in peso.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1127/96 DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 1423/95 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2 e l'articolo 15, paragrafo 4,

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1423/95, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

considerando che i dazi della tariffa doganale e i dazi addizionali all'importazione di zucchero greggio sono fissati, se gli zuccheri sono destinati alla raffinazione, con riferimento a zuccheri con una resa pari al 92 %, corrispondente a quella della qualità tipo definita dalla Comunità; che pertanto è implicito che se la resa di tali zuccheri si scosta dalla resa fissata per la qualità tipo è necessario un adattamento; che per ragioni di chiarezza è tuttavia necessario precisare che le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95<sup>(4)</sup>, si applicano esclusivamente ai suddetti zuccheri greggi;

«1. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, risulta diverso da quello fissato per la qualità tipo, il dazio della tariffa doganale per i prodotti di cui ai codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10 e il dazio addizionale da riscuotere per i prodotti di cui ai codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90, per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio sono calcolati moltiplicando il dazio corrispondente relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.»

*Articolo 2*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1128/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5 e l'articolo 83,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 vieta di norma il taglio di un vino da tavola bianco con un vino da tavola rosso, prevedendo tuttavia una deroga per la Spagna;

considerando che, sulla base di questa deroga, definisce le modalità di applicazione specifiche per la Spagna correlandole alla struttura delle viticoltura e ai comportamenti dei consumatori che si modificano lentamente, in attesa anche che il problema venga risolto nel contesto della riforma del settore vitivinicolo;

considerando che, affinché la possibilità di effettuare il taglio tra vini da tavola bianchi e vini da tavola rossi resti limitata al paese in cui è necessaria, occorre accertarsi che i vini ottenuti con tale pratica non possano essere consumati fuori della Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha previsto i documenti di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso è ammesso in territorio spagnolo, a condizione che il prodotto ottenuto presenti le caratteristiche di un vino da tavola rosso e che la percentuale del vino rosso utilizzato non sia inferiore al [75 %].

2. I vini da tavola spagnoli rossi e rosati possono formare oggetto di scambi commerciali con gli altri Stati membri o essere esportati verso paesi terzi soltanto se non sono ottenuti con il taglio di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, l'organismo competente designato dalla Spagna garantisce l'origine dei vini da tavola spagnoli rossi e rosati apponendo un timbro nella casella riservata alle osservazioni ufficiali del documento previsto dal regolamento (CEE) n. 2238/93, preceduto dalla menzione «vino non ottenuto con un taglio tra vini bianchi e rossi».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 10.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1129/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;

considerando che è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; che tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, relativo a taluni fatti generatori dei tassi

di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si procede alla vendita, nel quadro di cinque gare semplici, n. 201/96 CE, 202/96 CE, 203/96 CE, 204/96 CE, e 205/96 CE, di un quantitativo complessivo di 250 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, spagnolo e francese.

Ciascuna delle gare semplici n. 201/96 CE, 202/96 CE, 203/96 CE, 204/96 CE e 205/96 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

*Articolo 2*

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato:

— per le gare semplici n. 201/96 CE e 202/96 CE in uno dei seguenti paesi terzi:

— Costa Rica,

— Guatemala,

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.<sup>(6)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador;
- per le gare semplici n. 203/96 CE, 204/96 CE e 205/96 CE in uno dei seguenti paesi terzi:
  - San Cristoforo e Nevis,
  - Bahamas,
  - Repubblica dominicana,
  - Antigua e Barbuda,
  - Dominica,
  - isole Vergini britanniche e Montserrat,
  - Giamaica,
  - Santa Lucia,
  - San Vicenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
  - Barbados,
  - Trinidad e Tobago,
  - Belize,
  - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
  - Aruba,
  - Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
  - Guyana,
  - isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
  - Haiti;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

### Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

### Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 nonché da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative alle aggiudicazioni previste dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi di gara semplici.

### Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione

di buona esecuzione, costituiscono, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>, le esigenze principali per la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione, costituita per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, viene svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito la totalità della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione per la gara di cui trattasi.

2. La cauzione intesa a garantire l'esportazione corrisponde ad un importo di 5 ECU per ettolitro a 100 % vol, e deve essere costituita per ogni quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La cauzione intesa a garantire l'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento detentore dell'alcole unicamente per ogni quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine previsto all'articolo 6 del presente regolamento.

In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, e fatti salvi i casi di forza maggiore, quando viene superato il termine di esportazione di cui all'articolo 6, la cauzione di 5 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol intesa a garantire l'esportazione è incamerata nella misura:

- a) del 15 % in ogni caso;
- b) dello 0,33 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine d'esportazione in questione.

3. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 30 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

4. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, la cauzione intesa a garantire l'esportazione e la cauzione di buona esecuzione debbono essere costituite simultaneamente presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro e non oltre il giorno del rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

5. Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale della cauzione intesa a garantire l'esportazione, espressa in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol, è quello in vigore il giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte relative alla gara in questione.

### Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 31 marzo 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo prelievo.

#### Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

#### Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammministratore e l'aggiudicatario;

ii) l'aggiudicatario può:

- accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
- rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quando indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine

massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

#### Articolo 9

1. Gli aggiudicatari delle gare n. 201/96 CE e 202/96 CE nonché delle gare n. 203/96 CE, 204/96 CE e 205/96 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

2. Tale eventuale scambio lascia impregiudicati gli obblighi degli aggiudicatari relativi in particolare al prezzo da versare, ai termini di ritiro e di utilizzazione dell'alcole loro aggiudicato, indicati nel relativo bando di gara.

3. Gli aggiudicatari che intendano procedere ad uno scambio sono tenuti ad informare preventivamente i rispettivi organismi di intervento.

4. Qualora lo scambio comporti modifica del calendario previsto per il prelievo fisico dell'alcole, il calendario stesso è immediatamente adattato e la modifica è immediatamente comunicata alla Commissione.

#### Articolo 10

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## GARA SEMPLICE N. 201/96 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Deulep Boulevard Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard	72	15 494	35 + 36	greggio
	Longuefuye 53200 Château-Gontier	2 5	21 840 12 666	35 + 36 35 + 36	greggio greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 201/96 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'8 luglio 1996.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 201/96 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 57 51 03 03; telex: 57 20 25; telefax: 52 25 07 05).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

## GARA SEMPLICE N. 202/96 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Mazzari SpA — S. Agata Santerno (RA)		12 500	35	greggio
	Del Sud — Rutigliano (BA)		10 000	36	greggio
	Neri Srl — Faenza (RA)		10 000	39	greggio
	G. De Luca Sas — Novoli (LE)		5 000	35	greggio
	G. Di Lorenzo Snc — Pontevallecepi		2 500	36	greggio
	Caviro Scrl — Faenza (RA)		10 000	39	greggio
	Totale			50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 202/96 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'8 luglio 1996.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 202/96 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel.: 47 49 91; telex: 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03; telefax: 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

## GARA SEMPLICE N. 203/96 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	15	34 541	35 + 36	greggio
	Villarrobledo	17	15 459	39	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 203/96 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'8 luglio 1996.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 203/96 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEGA Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 347 65 00; telex: 23427 FEGA; telefax: 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

## GARA SEMPLICE N. 204/96 CE

## I. Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Bertolino SpA — Partinico (PA)		10 000	35	greggio
	Bonollo SpA — Formigine (MO)		15 000	36	greggio
	I.C.V. SpA — Borgoricco (PD)		5 000	39	greggio
	F.lli Cipriani SpA — Chizzola d'Ala (TN)		7 500	35	greggio
	Villapana SpA — Faenza (RA)		7 500	35	greggio
	Ge. Dis. SpA — Marsala		5 000	39	greggio
		Totale		50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 204/96 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'8 luglio 1996.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 204/96 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel.: 47 49 91; telex: 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03; telefax: 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

## GARA SEMPLICE N. 205/96 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Enodistil SpA — Alcamo (TP)		5 000	35	greggio
	Dist. Centro Adriatico Ascoli Piceno (AP)		7 500	35	greggio
	Caviro Scrl — Faenza (RA)		7 500	35	greggio
	Balice Sno — Valenzano (BA)		5 000	36	greggio
	Caviro Scrl — Faenza (RA)		5 000	36	greggio
	Di Trani SpA — Trani (BA)		10 000	39	greggio
	Kronion Scrl — Agrigento (AG)		5 000	39	greggio
	Distercoop Scrl — Faenza (RA)		5 000	39	greggio
		Totale		50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controlvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 205/96 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'8 luglio 1996.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 205/96 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel.: 47 49 91; telex: 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03; telefax: 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

*ALLEGATO II*

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Van der Stappen):

- per telex: 22037 AGREC B,  
22070 AGREC B (caratteri greci);
- per telefax: (32-2) 295 92 52.

*ALLEGATO III*

**Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 1129/96**

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

**REGOLAMENTO (CE) N. 1130/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 giugno 1996**  
**relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 72 t di zucchero;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 908/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 330 57 57; telefax: 364 17 01; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 72.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e V.A.3).  
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.  
Iscrizioni complementari: «Expiry date ...».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio: zucchero A o B [lettere a) e b)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 29. 7 al 18. 8. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 7. 1996; ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 7. 1996; ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 12. 8 all'1. 9. 1996;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.  
Attenzione! Nuovi numeri: [telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco l'11. 6. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 1007/96 della Commissione (GU n. L 135 del 6. 6. 1996, pag. 1).

*Note:*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- Il certificato di radioattività deve essere rilasciato dalle competenti autorità e debitamente autenticato per il seguente paese: Sudan.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1).
- (<sup>5</sup>) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (<sup>6</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>7</sup>) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (<sup>8</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato sanitario e data di scadenza.
- (<sup>9</sup>) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>10</sup>) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1131/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 giugno 1996**  
**relativo alla fornitura di paste alimentari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 1 250 t di paste alimentari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di paste alimentari ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTI A e B

1. **Azioni n. (1)** : 924/95 (A); 925/95 (B).
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Solidaridad Internacional, Glorieta de Quevedo 7, 6-D E-28015 Madrid [tel.: (34-1) 593 11 13, telefax: 448 44 69 / Oxfam Belgique, rue du Conseil 39, B-1050 Bruxelles; tel.: (32-2) 512 99 90, telefax: 511 89 19 (contact: J.M. Biquet)].
4. **Rappresentante del beneficiario**: Croissant Rouge Sahraoui, 17, rue Ben M'Hidi Lardi, Oran; tel.: (213-6) 39 64 24, telefax: 33 10 65. Contact: Mr Nanni Yamma.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Algeria.
6. **Prodotto da mobilitare**: paste alimentari.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (7)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1993, pag. 1 [II.C.1 a)].
8. **Quantitativo globale (t)**: 1 250.
9. **Numero dei lotti**: 2 (lotto A: 625 t; lotto B: 625 t).
10. **Condizionamento e marcatura (5)**: GU n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3 [II.C.2.a) e II.C.3].  
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Oran.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: A: dal 5 al 18. 8. 1996; B: dal 12 al 25. 8. 1996.
18. **Data limite per la fornitura**: A: 1. 9. 1996; B: 8. 9. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 8. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 19. 8 all'1. 9. 1996; B: dal 26. 8 all'8. 9. 1996;
  - c) data limite per la fornitura: A: 15. 9. 1996; B: 22. 9. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Attenzione! Nuovi numeri! [telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 30. 6. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 978/96 della Commissione (GU n. L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 30).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1).
- (<sup>5</sup>) Disposti in contenitori «a perdere» di 20 piedi.
- (<sup>6</sup>) Vedi terza modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 254 dell'1. 10. 1992, pag. 14.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato sanitario.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1132/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 giugno 1996**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 1 011 t di olio vegetale;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da fornire al beneficiario indicato nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Per il lotto E in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTI A, B, C e D

1. **Azioni n. (¹):** 952/95 (A); 953/95 (B); 954/95 (C); 955/95 (D).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (²):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telex: 6266 75 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione (³):** A: Giordania; B: Kenia; C: Tunisia; D: Zambia.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (⁴) (⁵):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a].
8. **Quantitativo globale (t):** 276.
9. **Numero di lotti:** 4 (lotto A: 60 t; lotto B: 79 t; lotto C: 51 t; lotto D: 86 t).
10. **Condizionamento e marcatura (⁶) (⁷):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
  - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati di cartone.
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese (A, B, D); francese (C). Iscrizioni complementari (A): «NOT FOR SALE» e «Expiry date: ...».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** — A, B e C: reso porto di sbarco — franco banchina.
  - D: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A: Agaba; B: Mombasa; C: Tunis.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** D: WFP warehouse, Lusaka.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 5 al 18. 8. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** A, C: 1. 9. 1996; B: 15. 9. 1996; D: 29. 9. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 19. 8 all'1. 9. 1996;
  - c) data limite per la fornitura: A, C: 15. 9. 1996; B: 29. 9. 1996; D: 13. 10. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (⁸):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Attenzione! Nuovi numeri! Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁹):** —

## LOTTO E

1. **Azioni n. (¹):** 922/95 (E 1); 923/95 (E 2).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (²):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** E 1: Sudan; E 2: Nicaragua.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (³) (⁴):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a].
8. **Quantitativo globale (t):** 735.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (E 1: 405 t; E 2: 330 t).
10. **Condizionamento e marcatura (⁵) (¹⁰):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
  - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati di cartone.
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese (E 1); spagnolo (E 2).
- Iscrizioni complementari (E 1): «Expiry date ...».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (⁶).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 5 al 25. 8. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 19. 8 all'8. 9. 1996;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (¹):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.  
Attenzione! Nuovi numeri! Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁴):** —

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- Lotto E: il certificato di radioattività (E 2: e il certificato di origine) deve essere rilasciato dalle competenti autorità e debitamente autenticato.
- (<sup>4</sup>) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (<sup>5</sup>) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.
- (<sup>8</sup>) in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (<sup>9</sup>) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di 15 giorni.
- (<sup>10</sup>) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al posto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara. L'aggiudicatario procede allo stivamento dei cartoni nei contenitori in modo da riempire tutti gli eventuali spazi vuoti e stabilizza l'ultima fila di cartoni per mezzo di apposite cinghie.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1133/96 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/96<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

<sup>(5)</sup> GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 34.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	23,94	4,33
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	23,94	9,56
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	23,94	4,14
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	23,94	9,13
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	31,77	9,35
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	31,77	4,83
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	31,77	4,83
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,32	0,34

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1134/96 DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 1996

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (!)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (!)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	75,8		284	72,1	
	060	80,2		388	78,7	
	064	88,4		400	73,4	
	066	60,2		404	63,6	
	068	62,3		416	72,7	
	204	86,8		508	74,3	
	208	44,0		512	68,0	
	212	97,5		524	63,9	
	624	95,8		528	72,2	
	999	76,8		624	86,5	
ex 0707 00 25	052	55,3		728	107,3	
	053	156,2		800	78,0	
	060	61,0		804	98,7	
	066	53,8		999	79,0	
	068	69,1		0809 10 30	052	144,4
	204	144,3			061	51,3
	624	87,1		064	105,3	
	999	89,5		400	338,0	
0709 10 20	220	317,0		999	159,7	
	999	317,0		0809 20 49	052	155,9
0709 90 77	052	41,6	061		182,0	
	204	77,5	064		124,1	
	412	54,2	068		88,2	
	624	151,9	400		272,2	
	999	81,3	600	94,9		
0805 30 30	052	134,0		624	212,2	
	204	88,8		676	166,2	
	220	74,0		999	162,0	
	388	69,9		0809 30 31, 0809 30 39	052	63,1
	400	68,2			220	121,8
	512	54,8		624	106,8	
	520	66,5		999	97,2	
	524	100,8		0809 40 20	052	73,2
	528	66,3			064	64,4
	600	84,0			066	84,9
	624	48,9			068	61,2
999	77,8	400	166,4			
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	039	112,1		624	245,9	
	052	64,0		676	68,6	
	064	78,6		999	109,2	

(!) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1135/96 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1996****che rettifica il testo tedesco del regolamento (CE) n. 2257/94 che stabilisce norme di qualità per le banane e il testo inglese del regolamento (CE) n. 2898/95 che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che il testo tedesco del regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione <sup>(3)</sup> e il testo inglese del regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 465/96 <sup>(5)</sup> differiscono dal testo delle altre lingue ufficiali della Comunità; che è quindi necessario rettificare i testi in queste due lingue comunitarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2257/94 è apportata una rettifica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

La rettifica riguarda esclusivamente il testo tedesco del regolamento.

*Articolo 2*

Agli articoli 2, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2898/95 è apportata una rettifica.

La rettifica riguarda esclusivamente il testo inglese del regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 2 entra in vigore il 1° luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 245 del 20. 9. 1994, pag. 6.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 17.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 5.